

Causa Brambilla e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 23 giugno 2016 (ricorso n. 22567/09)

Diritto di cronaca – Misure adottate nei confronti di giornalisti per atti contrari alla legge penale - Violazione del diritto alla libertà di espressione – Non sussiste.

L'esercizio dell'attività giornalistica, sia pure essenziale in una società democratica, non può ritenersi svincolato dal rispetto delle leggi penali di diritto comune. Nel caso di specie, l'interferenza del pubblico potere sull'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 10 della Convenzione, sebbene sussistente, non solo era prevista dalla legge ma è stata anche proporzionata allo scopo da raggiungere, ovvero quello di tutelare la riservatezza e l'efficacia delle comunicazioni tra membri delle forze dell'ordine nell'espletamento dei loro compiti di contrasto del crimine.

Fatto. Il ricorso scaturisce da una perquisizione svolta a carico di tre giornalisti di Lecco. Costoro erano cronisti di una testata on-line e uno di loro ne era il direttore responsabile. Tra le tecniche che essi usavano per procurarsi le notizie, c'era anche la captazione tramite apparecchi radiofonici delle conversazioni della polizia e dei carabinieri. Le loro radio, infatti, erano in grado di accedere alle frequenze utilizzate dalle forze dell'ordine. Nell'agosto 2002, tuttavia, i carabinieri s'insospettirono della tempestività con cui i giornalisti ricorrenti si fecero trovare sul luogo di una perquisizione da svolgersi nel contesto di un altro procedimento penale. Sicché si munirono di un apposito decreto e perquisirono sia l'automobile dei ricorrenti, sia la sede della testata, rinvenendone le attrezzature radiofoniche atte alle captazioni.

Tratti a giudizio per illecita presa di cognizione di comunicazioni e uso di apparecchiature atte a intercettare (art. 617 e segg. codice penale), essi furono assolti nel 2004 dal Tribunale di Lecco. Quest'ultimo motivò la sentenza favorevole agli imputati sulla base della circostanza che le conversazioni protette dall'art. 15 della Costituzione e dalle norme penali incriminatrici, poste a presidio delle comunicazioni, tutelano conversazioni la cui natura sia riservata e, comunque, presuppongono da parte dei conversanti l'uso di mezzi intrinsecamente idonei a sottrarsi alla cognizione altrui. Le comunicazioni dei carabinieri sulle apparecchiature ricetrasmittenti a frequenze sostanzialmente aperte non rientravano, a parere del tribunale, in quel novero, sicché il reato non poteva dirsi commesso.

Viceversa, nel 2007 la corte d'appello di Milano – cui la pubblica accusa aveva fatto ricorso – rovesciò la pronuncia di primo grado e condannò gli imputati sulla base della considerazione che le comunicazioni tra membri delle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni sono di per sé riservate e che l'accesso alle loro frequenze è, comunque, vietato. Nel 2008 la Corte di cassazione respinse il ricorso degli imputati, così confermandone la penale responsabilità.

Alla Corte di Strasburgo i ricorrenti invocarono la violazione dell'articolo 10 della Convenzione, in materia di diritto di libera espressione e di connesso diritto di cronaca (per implicito, i ricorrenti fecero valere l'articolo 10 in chiave di protezione delle fonti del giornalista e dei mezzi per procurarsi le notizie).

Diritto.

Libertà di espressione (art. 10 CEDU). La I sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, all'unanimità, respinge il ricorso, ritenendo che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 10.

Sebbene riconosca la consistenza, essenziale per una società democratica, del ruolo dei mass-media e dell'attività giornalistica, la Corte argomenta che l'esercizio di quest'ultima non può risolversi in

una totale immunità penale (vedi n. 54 della sentenza). I giudici di Strasburgo, infatti, osservano che vi è certamente il diritto sia dei giornalisti di ricercare e offrire al pubblico notizie di generale interesse, sia quello dell'opinione pubblica di conoscerle; tuttavia, i giornalisti devono esercitare quel diritto con responsabilità, la cui portata dipende dalla situazione e dai mezzi tecnici utilizzati per procurarsi il materiale informativo (vedi n. 55 della sentenza). Nel caso di specie, la Corte osserva che l'interferenza del pubblico potere sull'esercizio del diritto riconosciuto dalla Convenzione, sebbene sussistente, non solo era prevista dalla legge ma è stata anche proporzionata allo scopo da raggiungere, vale a dire quello di tutelare la riservatezza e l'efficacia delle comunicazioni tra membri delle forze dell'ordine nell'espletamento dei loro compiti di contrasto del crimine. Di qui la pronuncia di non violazione.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SPANO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 10 CEDU

Art 247 c.p.

Art. 253 c.p.

Art. 617 c.p.

Art. 617 bis

Art. 623 c.p.

Art. 623 bis c.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 10 CEDU – relativamente alla valutazione della necessità di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione: *Pentikäinen c. Finlandia* [GC], n. 11882/10, §§ 87-91, *Stoll c. Svizzera* [GC], n. 69698/01, § 153.

Art. 10 – circa i doveri e le responsabilità del giornalista: *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], n. 21980/93, § 65, *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, § 54, *Kasabova c. Bulgaria*, n. 22385/03, §§ 61 e 63-68, 19 aprile 2011, e *Times Newspapers Ltd c. Regno Unito* (nn. 1 e 2), nn. 3002/03 e 23676/03, § 42, *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, § 49.